

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>18/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUINTA</b>
<b>NUMERO</b>	<b>634</b>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA**

ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

<b>AVVERSO</b>	
<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>SENTENZA</b>
<b>ENTE EMITTENTE</b>	<b>COMM.TRIB.REG. di FIRENZE</b>
<b>DATA</b>	<b>26/04/2006</b>
<b>NUMERO</b>	<b>13</b>

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I germani GIALLO e VIOLA hanno impugnato un avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, con il quale il competente ufficio finanziario contestava loro la mancata denuncia di una donazione (in valuta estera e oro) ricevuta dal nonno nell'anno 1997, ed il mancato versamento della relativa imposta, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste.

L'accertamento trae origine dalle risultanze di un processo penale nell'ambito del quale, secondo l'ufficio, erano stati acquisiti documenti che provavano che il nonno dei contribuenti aveva erogato agli stessi, appunto nell'anno 1997, valuta estera per Euro 1.018.708,65 ed oro puro del valore Euro 388.375,58.

La CTP adita ha rigettato i ricorsi dei germani GIALLO e VIOLA., mentre la CTR, ne ha accolto gli appelli, previa riunione.

In particolare la CTR, ha escluso, in punto di diritto, **la sussistenza dei presupposti dell'imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per**

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>18/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUINTA</b>
<b>NUMERO</b>	<b>634</b>

**difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall'art.782 cc, e per la mancanza di un valido atto di accettazione.**

L'Agenzia delle Entrate ricorre contro i germani GIALLO e VIOLA, per ottenere la cassazione di quest'ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di quattro motivi.

I contribuenti resistono con controricorso e propongono, a loro volta, ricorso incidentale, in parte autonomo (1 motivo), in parte condizionato (2 motivo).

Gli stessi hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art.378 cpc.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art.335 cpc.

2. Nel merito, il ricorso principale deve essere accolto in relazione ai primi due motivi.

Come già esposto nella narrativa, **la CTR ha escluso, in linea di principio, che il trasferimento o l'affidamento dei beni di cui si discute possa essere qualificato, ai fini fiscali, come una donazione, per la mancanza del requisito della forma e della accettazione da parte dei destinatari dell'atto di liberalità.**

Con i primi DUE MOTIVI, l'Agenzia ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art.1, comma 1, art.55, comma 1, e DPR n. 131 del 1986, art.38, censura la conclusione alla quale giunge la CTR, in punto di diritto, sostenendo che **la nullità dell'atto di donazione, per vizi di forma o per mancanza dell'accettazione formale, non fa venire meno l'obbligo del pagamento dell'imposta.**

Le censure, da esaminare congiuntamente perchè prospettano lo stesso quesito sotto due diversi profili vale a dire **(la nullità della donazione per carenza del requisito di forma o della accettazione non esclude la tassazione)**, appaiono fondate.

In fattispecie analoga, questa Corte ha già avuto modo di affermare che *"Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni VA INDIVIDUATO, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n.346 del 1990, art.1, NEL TRASFERIMENTO PER SCOPO DI LIBERALITÀ DI UN DIRITTO O DELLA TITOLARITÀ DI UN BENE senza che abbia rilevanza alcuna*

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>18/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUINTA</b>
<b>NUMERO</b>	<b>634</b>

*l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art.782 cc, per l'atto di donazione e la sua accettazione".*

Applicando tale principio, questa Corte ha ritenuto assoggettabili all'imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione (sent. n.22118/2010; v. anche n.2698/2002 e, in tema di invim, n. 7340/2011).

Ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi dal citato indirizzo giurisprudenziale, anche perchè un diverso criterio di applicazione dell'imposta si presterebbe a prassi elusive (basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo), contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost. (v. SS.UU. 30055/2008).

Conseguentemente, viene meno l'impianto giuridico sul quale è stata costruita la sentenza impugnata.

Tale impianto risulta chiaramente assorbente rispetto ai profili di fatto, in relazione ai quali le sommarie ed inesatte considerazioni svolte (si parla anche di inconsapevolezza dei contribuenti a causa della minore età, circostanza che potrebbe avere rilevanza soltanto ai fini sanzionatori e non certamente ai fini del prelievo fiscale) assumono valenza di semplici *obiter* e, quindi, non vanno esaminati.

La CTR ha ritenuto insussistente il paradigma legislativo che consente l'imposizione, e, quindi, ha escluso la possibilità stessa del prelievo fiscale, conclusione che preclude (e rende inutile) ogni ulteriore indagine di fatto.

Si tratta però di una conclusione che è in contrasto con la corretta interpretazione delle norme, avallata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito, il quale dovrà rinnovare il giudizio di sua competenza sulla base del principio di diritto affermato.

Sono assorbiti, conseguentemente, gli altri motivi del ricorso principale.

3. Con il PRIMO MOTIVO del ricorso incidentale, i contribuenti denunciano la violazione dell'art.92 cpc, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto a loro parere erroneamente sarebbero state compensate le spese del giudizio.

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

## AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail [info@studiodesimone.it](mailto:info@studiodesimone.it)

<b>DATA</b>	<b>18/01/2012</b>
<b>ENTE GIUDICANTE</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUINTA</b>
<b>NUMERO</b>	<b>634</b>

Il motivo resta assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata.

Con il SECONDO MOTIVO del ricorso incidentale, viene denunciata la omessa pronuncia, da parte della CTR, su tutte le altre questioni sollevate con i motivi di appello, che la stessa CTR avrebbe ignorato, perchè assorbite sulla base dell'affermazione del principio di diritto (errato).

Si tratta comunque di questioni di fatto inammissibili in questa sede, anche perchè prospettate in maniera non autosufficiente.

4. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale.

Va dichiarato, invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in vari sottomotivi (tra l'altro: vizi di motivazione su una questione di cumulo di donazioni, sull'eccezionale carenza del presupposto di territorialità dell'imposta e sulla mancanza di prova dei beni in Italia, nonchè sulla pretesa illegittimità e tardività degli avvisi di accertamento), tutti però attinenti al merito e non auto sufficienti (a parte la quasi totale carenza di indicazione delle norme violate).

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

### **PQM**

La Corte, riuniti i ricorsi,

accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto ed il primo motivo del ricorso incidentale.

Dichiara inammissibili i restanti motivi del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.